

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO

PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO

SULLA DISCIPLINA

DEL

**RILASCIO DEI PERMESSI PER TRANSITO SU
STRADE SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI
CHIES D'ALPAGO**

(L.R. n. 14/1992 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale.....-

Articolo 1 – Scopo del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il rilascio dei permessi per il transito nelle strade silvo-pastorali nel territorio del comune di Chies d'Alpago, così come individuate all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 2 – Individuazione delle strade silvo-pastorali

Le strade silvo-pastorali oggetto della disciplina del presente regolamento sono quelle contenute all'interno del "Piano della viabilità silvo-pastorale" della Comunità Montana dell'Alpago, approvato con D.G.C.M. n. 37 del 29.12.1999, esecutiva, e successive modificazioni.

L'elenco delle strade silvo-pastorali interessate dal presente regolamento è quello di seguito riportato:

n.	Denominazione	Competenza
1	C.ra Venal – Degnona – C.ra Polsa - Moda	Regola di Montanes
3	Degnona – C.ra Polsa - Moda di Sopra	Regola di Montanes
4	Col Montagna – C.ra Venal	Regola di Pedol Funes e Famiglie Munaro
6	Pra dei Mori - Cate	Uso civico di Chies e Lamosano
7	Col Pian – C.ra Cruden – C.ra Fedarola	Codenzano
8	Col Pian – C.ra Fedarola	Codenzano
9	Pista del Pecol	Codenzano
11	C.ra Pian Formosa – Antander – C.ra Fedarola	Chies
13	C.ra Pal – Caotes	Lamosano
14	C.ra Cate – C.ra Pian de le Stele	Lamosano
17	Pian dei Tach	Irrighe
22	Busa delle Serle - Crosetta	Regola di Pedol Funes e Famiglie Munaro

Articolo 3 – Rilascio dei permessi permanenti

Su tutte le strade silvo-pastorali individuate ai sensi dell'art. 2 il permesso permanente al transito verrà rilasciato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/92 e successive modificazioni.

I permessi permanenti verranno rilasciati a titolo gratuito e senza limitazione temporale a tutte le categorie individuate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/92 e successive modificazioni. In particolare verranno rilasciati i permessi a tutti coloro che sono titolari di un diritto reale su terreni o proprietà servite da una o più strade silvo-pastorali di cui all'elenco nell'art. 2.

L'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio del permesso al transito permanente dovrà venire da parte dei rappresentanti delle Comunioni familiari/Usi Civici/Regole del Comune di Chies d'Alpago. Ognuno per la propria competenza territoriale come sopra evidenziato.

Per tutti i richiedenti dovrà essere compilata una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per il rilascio del permesso al transito. La stessa dovrà essere controfirmata dal rappresentante dopo averne accertato i requisiti. Lo schema di fac-simile della dichiarazione è riportato all'allegato A) al presente regolamento.

Sarà lo stesso rappresentante delle Comunioni familiari/Usi Civici/Regole a presentare al responsabile del procedimento del Comune di Chies d'Alpago le richieste. Lo stesso

dipendente provvederà poi all'emissione del relativo permesso che verrà dato al rappresentante delle Comunioni familiari/Usò Civico/Regole.

Articolo 4 – Rilascio dei permessi temporanei

Ai sensi dell'art. 7 Regolamento Comunale del 30.11.2001 avente per oggetto "il riconoscimento delle funzioni e dell'autonomia delle Comunioni Familiari del Comune di Chies d'Alpago", nel quale è specificato che "*il Comune può delegare i rappresentanti delle Comunioni Familiari all'esercizio di funzioni in nome e per conto del Comune stesso, inerenti la materia agro silvo-pastorale, all'interno del patrimonio di ciascuna Comunione Familiare*" il Sindaco può delegare con proprio atto i rappresentanti delle Comunioni Familiari al rilascio dei permessi temporanei al transito nelle strade silvo-pastorali per quanto attiene al servizio della singola Comunione Familiare.

La durata della delega è legata alla durata in carica del rappresentante della Comunione Familiare; il rinnovo della carica di rappresentante della Comunione Familiare presuppone il rilascio di una nuova delega da parte del Sindaco.



A ciascuna Comunione familiare/Usò Civico/Regola saranno rilasciati 30 permessi in bianco timbrati dal Comune e le relative dichiarazioni attestanti i requisiti (*come da allegato B*) che dovranno essere sottoscritte dai richiedenti e dovranno poi essere restituite al comune. All'atto del rilascio, il rappresentante della Comunione familiare/Usò Civico/Regola deve compilare a penna gli spazi lasciati liberi in ciascun permesso:

La delega al rilascio dei permessi temporanei al transito sulle strade silvo-pastorali può essere ritirata in qualsiasi momento qualora il Sindaco rilevi nei permessi rilasciati dai Rappresentanti delle Comunioni familiari/Usò Civico/Regole difformità nell'applicazione del presente Regolamento e della L.R. 14/92 e successive modificazioni.

La delega al rilascio dei permessi temporanei al transito nelle strade silvo-pastorali è esclusiva. Il Sindaco non può rilasciare permessi temporanei al transito nelle strade silvo-pastorali di una Comunioni familiari/Usò Civico/Regole del comune di Chies d'Alpago qualora sia in vigore una delega al Rappresentante della stessa.

Articolo 5 – Forma e dimensioni dei permessi

I permessi al transito nelle strade silvo-pastorali nel Comune di Chies d'Alpago avranno forma e dimensioni come previsto nella L.R. 14/92 e successive modificazioni e saranno di due tipi (permesso temporaneo e permesso permanente), saranno di cartoncino bianco di dimensioni 10 cm di larghezza e 5 cm d'altezza come di seguito riportato:

	Legge Regionale 31 Marzo 1992 n°14 art.4	
REGIONE VENETO		
COMUNE DI CHIES D'ALPAGO		
PERMESSO DI TRANSITO PERMANENTE		
NEL TRATTO CODIFICATO:		
VEICOLO:		TARGA:
DATA:		Il Sindaco Loredana Barattin

	Legge Regionale 31 Marzo 1992 n°14 art.4 REGIONE VENETO COMUNE DI CHIES D' ALPAGO	
PERMESSO DI TRANSITO TEMPORANEO		
DAL _____ AL _____		
NEL TRATTO CODIFICATO: _____		
VEICOLO: _____ TARGA: _____		
DATA: _____	Rappresentante Proprietà	Il Sindaco Loredana Barattin

Articolo 6 – Limitazioni al rilascio dei permessi

Non è ammesso il rilascio di permessi permanenti al transito nelle strade silvo-pastorali che riguardino tutte le strade del territorio comunale.

Non è ammesso il rilascio di permessi permanenti per l'esecuzione di lavori di qualsiasi natura inerenti i patrimoni silvo-pastorali.

Non è ammesso il rilascio di permessi permanenti o temporanei per l'esecuzione delle seguenti attività:

- Escursioni in montagna;
- Attività sportive eccetto le manifestazioni sportive autorizzate;
- Caccia ordinaria e cattura di chioccioline (s'ciosele);
- Attività turistica;
- Altre attività non espressamente elencate dalla L.R. 14/92 e successive modificazioni.

Articolo 7 – Validità permessi

Tutti i permessi rilasciati fino al 30 Maggio 2006 cesseranno la loro validità alla data del 31 Luglio 2006 compreso.

I nuovi permessi potranno essere rilasciati a partire dal 1 Giugno 2006.

Nel periodo 01 Giugno 2006 fino al 31 Luglio 2006 compreso avranno validità entrambi i permessi.

Articolo 8 – Trasgressori

L'accertamento del rilascio di un permesso permanente o temporaneo avvenuto a seguito di falsa dichiarazione porterà l'immediata invalidazione del tesserino stesso, con comunicazione agli organi di vigilanza sul territorio.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 9 – Verifica

Il comune verificherà annualmente a campione il 5% delle autocertificazioni prodotte.

Regolamento sulla disciplina del rilascio dei permessi per il transito nelle strade silvo-pastorali del comune di Chies d'Alpago

L.R. 14/92 e successive modificazioni

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per il rilascio del
PERMESSO PERMANENTE
 al transito nelle strade silvo-pastorali

Il sottoscritto _____

cognome

nome

nato il _____ a _____

giorno

mese

anno

comune (o stato estero) di nascita

residente in _____

comune di residenza o frazione

prov.

indirizzo (località, via e numero civico)

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dei benefici richiesti o conseguiti:

Dichiara, ai sensi dell' art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445:

di possedere i requisiti indicati dalla L.R. 14/92 e successive modificazioni per possedere il tesserino di permesso permanente al transito delle strade silvo-pastorali che di seguito identifico numericamente secondo l'art. 2 del presente regolamento:

--	--	--	--	--	--	--

(Le caselle che non vengono riempite con i numeri identificativi delle strade devo essere barrate)

VEICOLI

TARGA

(si prega di scrivere in stampatello ben leggibile)

Data _____

Il Dichiarante

Per convalida il rappresentante
 della Comunioni Familiari/Usò civico/Regole

Regolamento sulla disciplina del rilascio dei permessi per il transito nelle strade silvo-pastorali del comune di Chies d'Alpago

L.R. 14/92 e successive modificazioni

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per il rilascio del
PERMESSO TEMPORANEO
 al transito nelle strade silvo-pastorali

Il sottoscritto _____

cognome

nome

nato il _____ a _____

giorno

mese

anno

comune (o stato estero) di nascita

residente in _____

comune di residenza o frazione

prov.

indirizzo (località, via e numero civico)

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dei benefici richiesti o conseguiti:

Dichiara, ai sensi dell' art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445:

◆ che per il periodo dal ____/____/____ al ____/____/____ ha necessità di transitare sulle strade di seguito elencate

--	--	--	--	--	--	--

◆ Per i seguenti motivi:

◆ Con i seguenti veicoli:

Targa

(si prega di scrivere in stampatello ben leggibile)

Data _____

Il Dichiarante

Per convalida il rappresentante
 della Comunioni Familiari/Usò Civico/Regole
